

**DUAL *Business Protection***  
**Polizza di RC per Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società.**  
**Include coperture di RC patrimoniale per la Società.**

**INDICE**

<b>Obbligazione temporale degli Assicuratori ("Claims Made") e certificato di Assicurazione</b>	<b>P. 2</b>
<b>Sezione I: Definizioni</b>	<b>P. 2</b>
<b>Sezione II: Oggetto dell'Assicurazione</b>	<b>P. 4</b>
<b>Sezione III: Estensioni alla copertura</b>	<b>P. 5</b>
<b>Sezione IV: Esclusioni</b>	<b>P. 6</b>
<b>Sezione V: Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori</b>	<b>P. 8</b>
<b>Sezione VI: Disposizioni in merito alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento</b>	<b>P. 9</b>
<b>Sezione VII: Condizioni Generali di Assicurazione</b>	<b>P. 10</b>

## OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI (“CLAIMS MADE”) e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

---

La presente polizza è stipulata su base “Claims Made”. Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura esclusivamente:

1. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO (anche relative a CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO) avanzate per la prima volta contro gli AMMINISTRATORI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato al punto 7) del certificato;

2. le RICHIESTE DI RISARCIMENTO (anche relative a CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO) avanzate per la prima volta contro la SOCIETA' e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato al punto 7) del certificato;

(Le parole in lettere maiuscole che precedono devono essere intese nel senso indicato nelle Definizioni di cui alla Sezione I della polizza).

Il certificato di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione.

### SEZIONE I - DEFINIZIONI

---

I termini riportati nella presente polizza o nel certificato allegato in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito di seguito:

Per:

- A. “AMMINISTRATORI”** s'intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA' e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì:
- i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - il dipendente responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
  - il dipendente responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l'esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione.
- Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell'AMMINISTRATORE (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest'ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dall'AMMINISTRATORE.
- B. “ASSICURATORI”** si intende ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD., come specificato nel certificato.
- C. “ATTI TERRORISTICI”** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza:
- (I) per ragioni politiche e/o religiose;
  - (II) contro autorità governative od altre autorità statali;
  - (III) volti ad incutere paura nella popolazione.
- D. “CIRCOSTANZA”** s'intende una o più delle seguenti:
- (I) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA';
  - (II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l'operato della SOCIETA' da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti;
  - (III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la SOCIETA' siano a conoscenza

e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA'.

- E. "CONTRAENTE"** s'intende la SOCIETA', indicata al punto 1A) del certificato, che sottoscrive la presente polizza.
- F. "CONTROLLATA"** s'intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA' – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente:
- (I) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o
  - (II) dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; o
  - (III) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; o
  - (IV) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.

Resta inteso che la copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia.

- G. "CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO"** si intende qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale relativa al rapporto di lavoro con un DIPENDENTE o con qualsiasi soggetto che si affermi tale, che coinvolga la SOCIETA' od un AMMINISTRATORE.
- H. "COSTI, ONERI E SPESE"** s'intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di "COSTI, ONERI E SPESE" restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA' agli AMMINISTRATORI per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
- I. "DIPENDENTE"** s'intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA', senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di "DIPENDENTE" restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA' ed i loro rispettivi dipendenti.
- L. "FATTO ILLECITO"** s'intende ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza di doveri:
- (I) con riferimento alla Sezione II, Punto 1 – da parte degli AMMINISTRATORI, esclusivamente in detta qualità;
  - (II) con riferimento Sezione II, Punto 2, – da parte della SOCIETA'.
- M. "FRANCHIGIA"** s'intende la parte di indennizzo, indicata al punto 4) del certificato, che rimane a carico della SOCIETA', applicabile ai casi di cui alla Sezione II, Punto 2.
- N. "LIMITE DI INDENNIZZO"** s'intende la somma indicata al punto 3) del certificato, ovvero l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. Qualora nel presente contratto sia previsto un "sottolimito di indennizzo", esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest'ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo.
- O. "PERDITA"**, s'intende – fermo restando quanto previsto dalla sezione IV – **Esclusioni** - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi – ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di una accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA', in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Resta inteso che la definizione di "PERDITA" non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA' a DIPENDENTI.

- P. "PERIODO DI ASSICURAZIONE"** s'intende il periodo indicato al punto 2) del certificato.
- Q. "PERIODO DI OSSERVAZIONE"** s'intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III, entro il quale la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e delle quali la SOCIETA' e/o gli AMMINISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
- R. "PROCEDIMENTI SPECIALI"** s'intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA' e/o degli AMMINISTRATORI.
- S. "RICHIESTA DI RISARCIMENTO"** s'intende:
- (I) qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA';
  - (II) qualsiasi documento scritto proveniente da qualsiasi soggetto, diverso dagli AMMINISTRATORI e/o dalla SOCIETA', in cui si manifesti l'intenzione di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE o la SOCIETA'.

Con esclusivo riferimento alla copertura di cui alla Sezione II, Punto 1 per RICHIESTA DI RISARCIMENTO s'intende altresì:

- a) qualsiasi procedimento penale promosso contro un AMMINISTRATORE;
- b) qualsiasi procedimento amministrativo (compresi i procedimenti promossi innanzi alla Corte dei Conti) contro un AMMINISTRATORE per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia.

Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente polizza.

- T. "SOCIETA' "** s'intende la SOCIETA' indicata al punto 1B) del certificato oltre che tutte le CONTROLLATE.
- U. "SOSTANZE INQUINANTI"** s'intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti.

## SEZIONE II - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

---

Previo pagamento del premio e subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte della polizza, ivi compresa la clausola "claims made" che precede e le disposizioni di cui all'allegato certificato, gli ASSICURATORI si impegnano a:

### 1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI

- a) risarcire ogni PERDITA imputabile agli AMMINISTRATORI conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO (anche relativa ad una CONTROVERSIA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO) per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI (sempreché, per il medesimo FATTO ILLECITO, la SOCIETA' non sia stata già risarcita ai sensi della lettera b) che segue), ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;
- b) rimborsare quanto corrisposto dalla SOCIETA' agli AMMINISTRATORI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO (anche relativa ad una CONTROVERSIA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO) per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro gli AMMINISTRATORI e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la SOCIETA' tenga indenni gli AMMINISTRATORI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;

## 2) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SOCIETA'

risarcire ogni PERDITA imputabile alla SOCIETA' in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO (anche relativa ad una CONTROVERSIA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO) per un FATTO ILLECITO della SOCIETA' compreso in garanzia, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE.

### SEZIONE III - ESTENSIONI ALLA COPERTURA

---

Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l'obbligazione temporale dell'ASSICURATORI ("claims made") di cui alla presente polizza, saranno applicate le seguenti estensioni:

#### A. **Procedimenti speciali**

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli AMMINISTRATORI, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, COSTI, ONERI e SPESE secondo i criteri della Sezione V paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti – previa autorizzazione scritta degli Assicuratori – per la propria difesa nell'ambito di PROCEDIMENTI SPECIALI.

#### B. **Periodo di Osservazione**

1. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, non venga stipulata da parte della SOCIETA' o degli AMMINISTRATORI un'altra polizza con gli ASSICURATORI per l'annualità successiva, sarà concesso automaticamente – e senza sovrappremio – un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, sempreché la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2.

2. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non stipulino un'altra polizza con gli ASSICURATORI per l'annualità successiva, essi potranno chiedere agli ASSICURATORI la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12 mesi successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.

3. Qualora alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova polizza per l'annualità successiva, la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI potranno chiedere un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue.

4. La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue:

(I)	12 mesi:	25% del premio annuo della presente polizza
(II)	24 mesi:	50% del premio annuo della presente polizza
(III)	36 mesi:	75% del premio annuo della presente polizza

5. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI.

6. L'accettazione, da parte della SOCIETA' e/o degli AMMINISTRATORI, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli ASSICURATORI dagli eventuali obblighi assicurativi durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.

7. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della SOCIETA' a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui alla Sezione VII.

#### C. **Costituzione-Acquisizione di Controllate**

La copertura di cui alla presente polizza è estesa automaticamente alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Resta tuttavia inteso che la presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui:

- (I) la CONTROLLATA costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o le azioni di questa siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato statunitense;
- (II) la CONTROLLATA costituita od acquisita sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale,

- (III) qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;  
la CONTROLLATA costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione;
- (IV) le azioni della CONTROLLATA siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui la CONTROLLATA costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE potrà chiedere comunque agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta CONTROLLATA. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l'estensione si applicherà unicamente ai FATTI ILLECITI commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta CONTROLLATA.

**D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato**

(a) Nel caso in cui (i) la SOCIETA' o gli AMMINISTRATORI non dovessero rinnovare o sostituire la presente polizza con un'altra polizza a copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI, emessa dagli ASSICURATORI o da altri assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un PERIODO DI OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale gli AMMINISTRATORI - che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATORI eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per FATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

(b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che:

- gli AMMINISTRATORI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- i FATTI ILLECITI siano stati commessi dagli AMMINISTRATORI quando gli stessi erano al servizio della SOCIETA';
- non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte al punto 7, sezione VII della polizza.

(c) Resta inoltre inteso che la predetta estensione è prestata con un "sottolimito di indennizzo" pari al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato al punto 3) del certificato.

**E. Estensione spese di pubblicità**

Nel caso in cui gli AMMINISTRATORI, in nome proprio o per conto della SOCIETA', dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente polizza, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimito di indennizzo" pari ad € 150.000.

In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli AMMINISTRATORI ed ai dipendenti della SOCIETA'.

**F. Territorio**

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni della presente polizza, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di risarcimento avanzate esclusivamente nei Territori indicati al punto 7 del Certificato.

## SEZIONE IV - ESCLUSIONI

---

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente polizza le:

- A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a richieste di risarcimento o circostanze rientranti nell'ambito di coperture assicurative rinnovate, sostituite o superate dalla presente polizza;
- B. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI

**RISARCIMENTO;**

- C. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla SOCIETA' o da un AMMINISTRATORE;
  - D. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da infedeltà di DIPENDENTI e, comunque da azioni od omissioni dolose o fraudolente di questi ultimi accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dagli stessi;
  - E. RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto la restituzione da parte di un AMMINISTRATORE di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali e sempreché il pagamento di detti emolumenti/compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell'AMMINISTRATORE;
  - F. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l'importo delle stesse;
  - G. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;
  - H. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera Z che segue;
  - I. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a:
    - (1) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI comunque avvenute;
    - (2) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.
- Resta inteso che, con esclusivo riferimento alle coperture previste rispettivamente alla Sezione II, Punto (1) la presente esclusione non si applica ai COSTI, ONERI E SPESE che, in ogni caso, non potranno essere risarciti in misura superiore ad € 100.000,00, somma da considerarsi quale "sottolimito di indennizzo" ai sensi di quanto previsto dalla definizione N della Sezione I che precede.
- L. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili all'esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA' o degli AMMINISTRATORI di servizi professionali;
  - M. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi;
  - N. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad ATTI TERRORISTICI;
  - O. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;
  - P. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della SOCIETA'.
  - Q. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
  - R. a) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti od conseguenti a qualsiasi contenzioso, richiesta, controversia derivanti da cause o procedimenti legali, decreti o giudizi contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' occorsi prima dell'oppure ancora in corso alla data in cui la SOCIETA' contraente abbia stipulato per la

prima volta e senza interruzioni una Polizza di Responsabilità civile amministratori tramite DUAL Italia S.p.A, e dei quali gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima della data.

b) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ad atti di ogni AMMINISTRATORE o della SOCIETA' che ha dato origine a contenziosi, richieste, controversie già note che hanno in seguito generato cause o procedimenti legali, decreti o giudizi contro gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA'.

- S. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale;
- T. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore.
- U. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di obbligazioni di natura contrattuale della SOCIETA';
- V. RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO aventi ad oggetto, o comunque relative a:
- (i) indennità risarcitorie dovute in conseguenza di dichiarata illegittimità e/o inefficacia di licenziamenti ai sensi dall'art. 18 della legge 300/70 e dall'art. 8 della Legge 604/66,
  - (ii) indennità suppletive previste dalla contrattazione collettiva per i rapporti di lavoro di natura dirigenziale dovute in conseguenza della accertata inefficacia o ingiustificatezza di licenziamenti;
  - (iii) indennità sostitutive del preavviso;
  - (iv) rivendicazioni di spettanze derivanti dagli istituti di legge e dalla contrattazione collettiva e individuale o aziendale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TFR, retribuzioni fisse e/o variabili, differenze retributive, compenso da lavoro straordinario, notturno e festivo, ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, incidenze sugli istituti retributivi indiretti e/o differiti, indennità per ferie e festività non godute, indennità da trasferta e da missione, indennità di mensa, di vitto e alloggio, indennità di mansioni, fringe benefits, premi di produzione, corrispettivi per patti di non concorrenza e qualsivoglia altra pretesa di natura retributiva comunque connessa con il contratto di lavoro;
  - (v) obbligazioni derivanti da transazioni relative alle indennità e rivendicazioni di cui sopra;
  - (vi) mancato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali e mancato adempimento di obbligazioni di natura fiscale;
  - (vi) violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoratori.

Non sono ricomprese nell'esclusione di cui alla presente lettera V e sono quindi coperte della presente polizza le RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto o conseguenti a:

- "mobbing";
- demansionamento;
- indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5° comma dell'articolo 18 della legge 300/70.

#### **ESCLUSIONI SEPARATE**

Ai fini delle Esclusioni di cui alle lettere C ed E, nessuna circostanza o conoscenza da parte di un singolo AMMINISTRATORE potrà essere imputata ad un altro AMMINISTRATORE per determinare l'operatività della presente polizza.

## **SEZIONE V - DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI**

- A. Gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile (per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza del LIMITE DI

INDENNIZZO. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l'importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.

B. I COSTI, ONERI E SPESE di resistenza nell'ambito di giudizi civili di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato al punto 3) del certificato e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono:

- nessun COSTO, ONERE E SPESA potrà essere sostenuto dall'assicurato senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI;
- COSTI, ONERI E SPESE approvati dagli ASSICURATORI saranno da questi ultimi rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture;
- costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli ASSICURATORI;
- gli ASSICURATORI rimborseranno costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato. In tal caso, sarà comunque obbligo dell'assicurato (che, in caso di violazione, decadrà dal relativo diritto) informare gli ASSICURATORI con cadenza non inferiore al trimestre dei costi, oneri e spese sostenuti nel trimestre precedente. Resta inteso che detti costi, oneri e spese saranno rimborsabili da parte degli Assicuratori entro il Limite di Indennizzo.

C. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verificano più PERDITE concernenti sia la Sezione II, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI) sia la Sezione II, punto 2 (copertura della responsabilità civile della SOCIETA') gli ASSICURATORI risarciranno per prima la PERDITA di cui al punto 1 (copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI), fermo restando che alla copertura della responsabilità civile della SOCIETA' di cui al punto 2 della Sezione II si applica un sottolimito di indennizzo pari al 10% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato al punto 3) del certificato e comunque nel limite della somma di Euro 500.000,00. Tale sottolimito di indennizzo non sarà eroso dall'eventuale risarcimento di PERDITE concernenti la copertura della responsabilità civile degli AMMINISTRATORI di cui al punto 1 della Sezione II. Fermo restando quanto disposto alla lettera B. che precede, resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.

D. Gli AMMINISTRATORI O LA SOCIETA', a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere COSTI, ONERI e SPESE, senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno transigere alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'assicurato. Tuttavia qualora l'assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dagli ASSICURATORI e decida di coltivare azioni legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi COSTI, ONERI e SPESE e, comunque, non oltre l'ammontare indicato al punto 3 del certificato.

## **SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

A.1 La SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI dovranno fornire tempestiva comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente polizza - non appena ne vengono a conoscenza, di:

- (1) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- (2) qualsiasi manifestazione di volontà, da parte di chicchessia, di ritenere responsabile un AMMINISTRATORE o la SOCIETA';
- (3) qualsiasi CIRCOSTANZA di cui gli AMMINISTRATORI o la SOCIETA' vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

- A.2 La comunicazione di cui ai punti A.1 (2) o A.1 (3) sopra indicati comporterà l'attribuzione dell'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO al PERIODO DI ASSICURAZIONE. Pertanto, qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte degli AMMINISTRATORI o della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- A.3 Qualora il PERIODO DI ASSICURAZIONE scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- B. Gli AMMINISTRATORI e la SOCIETA' dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l'assistenza che gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

## SEZIONE VII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

1. **Dichiarazioni contenute nel questionario proposta**

La presente polizza ed il relativo premio sono stati rispettivamente stipulati e determinati sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite nel Questionario Proposta, nonché di ogni altro eventuale documento ad esso allegato. Il Questionario Proposta ed i relativi allegati sono da considerare quale parte integrante ed essenziale della polizza.

Ai fini della copertura di cui al Punto 1 della Sezione II, quanto dichiarato nel Questionario Proposta di assicurazione sarà considerato separatamente per ogni singolo AMMINISTRATORE.

La SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono disciplinate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente polizza.
2. **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 del Codice Civile). Ove previsto, il premio potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite il broker.
3. **Modifiche/cessione del contratto**

Eventuali modifiche o la eventuale cessione di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide ed efficaci solo se formalizzate per iscritto ed espressamente accettate dagli ASSICURATORI.
4. **Procedure di rinnovo**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato al punto 2) del Certificato, la Polizza si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo che nei seguenti casi:

  1. - attivo della Società risultante dall' ultimo bilancio approvato superiore a € 50.000.000;
  2. - stato d'insolvenza della Società;
  3. - operazioni di fusione e/o scissione da parte di o che coinvolgano la Società;
  4. - ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  5. - mutamento dell'oggetto sociale della Società;

6. - perdite (dopo le imposte) da parte della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato in misura accedente il 25% del patrimonio netto.

Il verificarsi di uno di tali eventi dovrà essere prontamente notificato agli ASSICURATORI.

La Polizza non si rinnoverà anche nel caso in cui durante la vigenza della Polizza siano state notificate agli ASSICURATORI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

**5. Aggravamento del rischio**

La SOCIETA' e gli AMMINISTRATORI devono dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto (art. 1898 del Codice Civile).

**6. Diminuzione del rischio**

In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

**7. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie**

Resta inteso che la presente polizza non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a FATTI ILLECITI commessi successivamente, rispettivamente, alla data di:

- (I) acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della SOCIETA', ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscono il diritto di nominare la maggioranza degli AMMINISTRATORI della SOCIETA'; oppure
- (II) alla data di efficacia della fusione della SOCIETA' con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
- (III) alla data di acquisizione della SOCIETA' o dell'azienda della SOCIETA' da parte di altro soggetto.

**8. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Qualora la SOCIETA' deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, essa dovrà fornire agli ASSICURATORI copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento relativo ad essa. Gli ASSICURATORI avranno la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio.

**9. Diritto di surrogazione**

- 1. In caso di pagamento di somme da parte degli ASSICURATORI ai sensi della presente polizza, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Gli AMMINISTRATORI e/o la SOCIETA' perfezioneranno ogni atto e faranno quanto necessario all'esercizio da parte degli ASSICURATORI del diritto di surrogazione. Gli ASSICURATORI rinunciano sin da ora ai diritti di rivalsa nei confronti degli AMMINISTRATORI, fatta eccezione per il caso di dolo.
- 2. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli AMMINISTRATORI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETA'.

**10. Responsabilità incrociata**

Fermi restando i termini e le condizioni della presente polizza, essa sarà applicabile ad ogni AMMINISTRATORE ed alla SOCIETA' come se fosse stata emessa una polizza separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli AMMINISTRATORI coinvolti e dell'eventuale coinvolgimento anche della SOCIETA', l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non potrà comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.

**11. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento**

Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli AMMINISTRATORI e della SOCIETA' in ogni caso di notificazione di

una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO compresa nell'ambito di applicazione dalla presente polizza.

**12. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.

**13. Foro competente**

Foro esclusivamente competente per la soluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione, interpretazione e scioglimento del presente contratto è quello del luogo della sede del CONTRAENTE.

**14. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente Polizza, valgono le norme di legge in materia.

**15. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

**Giuffre' Scorcelli Rosa & Partners  
Galleria San Babila 4/C  
20121 Milano  
Tel. 02/76390744 – Fax 02/76390681**

**16. Comunicazioni**

Con la sottoscrizione della presente polizza il CONTRAENTE conferisce mandato al broker, intendendosi per broker l'intermediario indicato al punto 11 del certificato, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

Pertanto :

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Dual Italia S.p.a. si considererà come effettuata al CONTRAENTE;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del CONTRAENTE a Dual Italia S.p.a. si considererà come effettuata dal CONTRAENTE stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società **Dual Italia S.p.A.** mandato di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata a Dual Italia S.p.a. si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) ogni comunicazione effettuata da Dual Italia S.p.a. si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

**Il Contraente**

**DUAL Italia S.p.a.  
(per conto di Arch Insurance Europe Limited)**

**Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il CONTRAENTE dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:**

**Obbligazione Temporale degli Assicuratori (“Claims Made”)**

<b>Sezione I</b>	Lettera F, H, I, N, O, S delle <b>Definizioni</b>
<b>Sezione III</b>	<b>Estensioni della copertura</b>
<b>Sezione IV</b>	<b>Esclusioni</b>
<b>Sezione V</b>	<b>Determinazione delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori</b>
<b>Sezione VI</b>	<b>Disposizioni in merito alla comunicazione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento</b>

**Sezione VII Condizioni Generali di Assicurazione**

1. Dichiarazioni contenute nel questionario proposta
3. Modifiche/cessioni del contratto
7. Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie
8. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE
9. Diritto di surrogazione
11. Gestione delle Circostanze e Richieste di Risarcimento
13. Foro competente
16. Comunicazioni

***Il Contraente***